



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

**DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE COMUNITARIE E
INTERNAZIONALI DI MERCATO
ATPO IV**

**Regolamento (CE) n. 1234/2007 - Settore ortofrutta
STRATEGIA NAZIONALE 2009-2013**

**Riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori
ortofrutticoli –OP e delle loro associazioni – AOP**

ALLEGATO n. 1 alla Circolare ministeriale n. 3684 del 02/10/2008

1 - Riconoscimento di organizzazioni di produttori

Le Regioni e le Province autonome riconoscono, su specifica richiesta, le organizzazioni di produttori, di seguito denominate anche “OP”, per prodotto o gruppi di prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera i) del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, e/o per prodotti destinati esclusivamente alla trasformazione.

2 - Dimensione minima delle Organizzazioni di produttori

Ai fini del riconoscimento delle organizzazioni di produttori, il numero minimo di produttori è fissato a cinque. Il valore minimo di produzione commercializzata per prodotto o gruppi di prodotti è fissato nella seguente tabella 1 ed è determinato secondo i criteri definiti agli articoli 52 e 53 del regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione :

TABELLA 1

Gruppo di prodotti	CN code	Descrizione	Parametro di riconoscimento per singolo prodotto nell’ambito della categoria €
070	0702 00 00	Pomodori freschi o refrigerati	1.500.000,00
	0703	Cipolle, scalogni, aglio, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati	1.500.000,00
	0704	Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati	1.500.000,00
	0705	Lattughe (<i>Lactuca sativa</i>) e cicorie (<i>Cichorium spp.</i>), fresche o refrigerate	1.500.000,00
	0706	Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati	1.500.000,00
	0707 00	Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati	1.500.000,00
	0708	Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati	1.500.000,00
	ex 0709	Altri ortaggi, freschi o refrigerati, esclusi quelli delle sottovoci 07096091, 07096095, 07096099, 07099031, 07099039, 07099060, 070951 e 070959	1.500.000,00
	070951 070959	Funghi e tartufi	250.000,00
080	0807	Meloni e cocomeri	250.000,00
	ex 0802	Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate, escluse noci di arec (o di betel) e noci di cola di cui alla sottovoce 0802 90 20	250.000,00
	0805	Agrumi, freschi o secchi Cedro	1.500.000,00 250.000,00

	0806 10 10	Uve da tavola, fresche	1.500.000,00
	0808	Mele, pere e cotogne, fresche	1.500.000,00
	0809	Albicocche, ciliegie, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugneole, fresche	1.500.000,00
	0810	Altra frutta fresche	1.500.000,00
091	0910 20	Zafferano	100.000,00
	ex 0910 99	Timo, fresco o refrigerato	100.000,00
121	ex 1211 90 85	Basilico, melissa, menta, origano — maggiorana selvatica (<i>origanum vulgare</i>), rosmarino, salvia, freschi o refrigerati	100.000,00
	1212 99 30	Carrube	250.000,00

Note alla tabella 1:

Prodotti destinati esclusivamente alla trasformazione: stesso parametro previsto per il prodotto o i gruppi di prodotto.

1. In caso di richiesta di riconoscimento per più prodotti appartenenti alla categoria CN Code 070 (ortaggi) si applica il parametro complessivo di Euro 2.000.000,00.
2. In caso di richiesta di riconoscimento per più prodotti appartenenti alla categoria CN Code 080 (frutta) si applica il parametro complessivo di Euro 2.000.000,00.
3. In caso di richiesta di riconoscimento per più prodotti appartenenti alla categoria CN Code 091 e 121 si applica il parametro complessivo di Euro 250.000,00.
4. In caso di richiesta di riconoscimento per più prodotti appartenenti alle diverse categorie CN Code 070, CN Code 080, CN Code 091 e CN Code 121, si applica il parametro complessivo di Euro 3.000.000,00.

Le organizzazioni di produttori possono includere il valore dei “sotto-prodotti”, come definiti all’articolo 21, comma 1, lettera h) del regolamento (CE) n.1580/2007 , nel valore della produzione commercializzata.

Ai sensi dell’articolo 52, comma 7 del regolamento (CE) n.1580/2007, il valore della produzione commercializzata può essere calcolato nella fase di uscita dalla filiale, purché almeno il 90% del capitale della filiale appartenga a organizzazioni di produttori o ad associazione di organizzazioni di produttori oppure, previo consenso della Regione o Provincia autonoma competente, a cooperative aderenti a organizzazioni di produttori o ad associazione di organizzazioni di produttori, sempreché ciò contribuisca al conseguimento degli obiettivi elencati agli articoli 122 lettera c), punti *i*, *ii* e *iii* e 125 ter, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Le Regioni e le Province autonome possono stabilire il valore minimo di produzione commercializzata a livelli più elevati di quelli di cui al comma 1 e ne danno comunicazione al Ministero e all’Organismo pagatore competente.

Le organizzazioni dei produttori, in precedenza riconosciute sulla base di requisiti inferiori a quelli previsti nelle presenti disposizioni, devono adeguarsi ai nuovi parametri entro il 31 dicembre 2010. Le organizzazioni di produttori che, alla scadenza del predetto periodo non dimostreranno di possedere i requisiti minimi richiesti dalle presenti disposizioni, incorreranno nella revoca del riconoscimento.

I gruppi di produttori, prericonosciuti ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 2200/96 sulla base di parametri inferiori a quelli previsti dalle presenti disposizioni, possono ottenere il riconoscimento, se soddisfano i requisiti per il riconoscimento previsti dal regolamento (CE)

n.1234/2007 e i parametri minimi indicati dalle presenti disposizioni . In ogni caso, gli stessi gruppi di produttori potranno mantenere lo status di prericonoscimento fino alla conclusione del piano di riconoscimento approvato.

3 - Procedure per la verifica dei requisiti per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori

La richiesta di riconoscimento è presentata da ciascuna organizzazione di produttori, a firma del proprio legale rappresentante, alla Regione o alla Provincia autonoma competente, ai sensi dell'art. 64 del regolamento (CE) n.1580/2007 . Alla richiesta di riconoscimento è allegata la documentazione comprovante la presenza dei requisiti per il riconoscimento previsti dal regolamento (CE) 1234/2007 e il rispetto delle condizioni minime per il riconoscimento stabilite nelle presenti disposizioni.

In caso di organizzazioni di produttori, già riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96, l'eventuale richiesta di adeguamento al regolamento (CE) n.1234/2007 dovrà essere supportata dalla documentazione comprovante la sussistenza dei nuovi requisiti previsti dal medesimo regolamento.

Al fine di consentire alle Regioni e alle Province autonome l'espletamento delle attività di controllo previste per l'adozione del provvedimento di riconoscimento, le organizzazioni di produttori debbono preventivamente inserire sul SIAN le informazioni relative all'Anagrafica Soci di tutti i produttori facenti parte delle rispettive compagini sociali nonché le informazioni di cui sopra. I dati dell'Anagrafica Soci costituiscono l'unico riferimento ufficiale.

Le Regioni e Province autonome verificano la presenza dei requisiti per il riconoscimento, sulla base della documentazione presentata ed attraverso accertamenti in loco. In particolare , detti accertamenti riguardano:

- a) il valore della produzione commercializzata da prendere in considerazione ai fini del riconoscimento. Nel caso di prodotti trasformati, diversi dai prodotti di prima trasformazione di cui all'articolo 21, comma 1 lett. I) del regolamento (CE) n.1580/2007 , tale valore è pari al 90% del fatturato per i prodotti surgelati, all'85% del fatturato per i trasformati derivati da frutta e agrumi e all'80% del fatturato per i trasformati derivati dal pomodoro ed altri ortaggi;
- b) il rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CE) n.1234/2007, nonché l'assunzione della forma giuridica societaria, prevista dall'articolo 3, comma 1 del Decreto legislativo n. 102/05;
- c) la rispondenza delle superfici e delle relative produzioni dichiarate dalle OP è effettuata mediante accertamenti in loco e verifiche informatiche ed amministrative nell'ambito del Sistema Integrato di gestione e Controllo (SIGC) e tramite verifica sul catasto presente sul portale AGEA/SIAN, che interessano un campione variabile, secondo le dimensioni dell'OP, non inferiore al 5% della superficie dichiarata, fino a 1.000 ettari e dall'1% in caso di superfici eccedenti tale limite;
- d) i risultati dei controlli svolti sul campione, di cui alla lettera c), vengono estesi, per proiezione, alla totalità dei produttori aderenti all'OP richiedente il riconoscimento ed alle relative superfici e produzioni dichiarate, al fine di stabilire il rispetto dei requisiti prescritti.

Le Regioni e le Province autonome svolgono i controlli di competenza in tempo utile per poter assumere la decisione in merito al riconoscimento entro tre mesi dalla richiesta, ai sensi dell'articolo 125 ter, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 1234/2007. Gli accertamenti a campione riguardano i dati anagrafici e catastali dichiarati e le superfici.

Qualora l'OP abbia soci in più Regioni o Province autonome, i relativi accertamenti saranno effettuati dalle Regioni e Province autonome interessate su richiesta della Regione competente secondo il campione di cui alla lettera c); nel caso in cui le Regioni interessate non corrispondano alla richiesta di accertamento entro il termine di trenta giorni, o qualora comunichino l'impossibilità di assolvere alla richiesta entro tale termine, la Regione competente, sentite le Regioni interessate, individua le procedure necessarie al soddisfacimento dell'istruttoria stessa, prevedendo, se del caso, di effettuare gli accertamenti ritenuti necessari.

Qualora ricorrano obiettive condizioni di difficoltà operativa per l'effettuazione degli accertamenti, fermo restando il rispetto del termine per il riconoscimento, gli accertamenti medesimi possono essere conclusi entro il sesto mese successivo alla data del riconoscimento; in tal caso l'OP beneficia di eventuali aiuti ad avvenuta conclusione degli accertamenti.

Le Regioni e le Province autonome comunicano il riconoscimento delle OP al Ministero e all'Organismo pagatore competente, entro trenta giorni dalla data del riconoscimento stesso.

4 - Periodo minimo di adesione

La durata minima dell'adesione di un socio ad una organizzazione di produttori riconosciuta non può essere inferiore ad un anno. Tuttavia, in caso di presentazione di un programma operativo, nessun aderente all'OP può liberarsi dagli obblighi derivanti da detto programma per l'intero periodo della sua attuazione, salvo autorizzazione dell'organizzazione di produttori.

Il recesso dell'aderente viene comunicato per iscritto all'organizzazione di produttori almeno sei mesi prima ed ha decorrenza dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

Il recesso del socio, quando finalizzato al conferimento di uno specifico prodotto verso un'altra OP, deve essere espressamente autorizzato dall'OP di appartenenza, a norma dello statuto e/o regolamento, qualora presente.

5 - Vendita diretta della produzione

Ai sensi dell'articolo 125 bis, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 1234/2007, i produttori aderenti all'OP, previa autorizzazione dell'organizzazione dei produttori e nel rispetto delle condizioni da essa stabilite con norma statutaria o con regolamento interno, possono vendere direttamente al consumatore, per il suo fabbisogno personale, presso la propria azienda e/o altrove, una percentuale non superiore al 15% della loro produzione ortofrutticola oggetto del riconoscimento dell'OP.

6 - Riconoscimento delle Associazioni di organizzazioni di produttori

Per le associazioni di organizzazioni di produttori, di seguito denominate "AOP", la richiesta di riconoscimento, ai sensi delle presenti disposizioni e in conformità con l'articolo 125 quater del

regolamento (CE) n. 1234/2007 , è presentata alla Regione o alla Provincia autonoma competente..

Le AOP, la cui forma societaria è stabilita ai sensi dell'art. 3, comma 1 del decreto legislativo n. 102/05, sono costituite da almeno due organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del regolamento (CE) 1234/2007 o del regolamento (CE) 2200/96 e possono associare anche gruppi di produttori prericognosciuti; a tal fine il riconoscimento e il prericognoscimento delle OP e dei gruppi di produttori aderenti, nonché la loro funzionalità sono attestate dalla Regione o Provincia autonoma competente.

Una persona fisica o giuridica che non sia riconosciuta come organizzazione di produttori può essere socia di un'AOP, con i limiti di cui all'articolo 36, comma 2 del regolamento (CE) n. 1580/2007. Le predette persone fisiche o giuridiche, in ogni caso, non possono detenere, complessivamente, più del 10% delle quote sociali con diritto di voto dell'AOP.

7 - Procedure per gli accertamenti sull'esecuzione dei piani di riconoscimento dei gruppi di produttori prericognosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96

Gli accertamenti sull'esecuzione dei piani di riconoscimento approvati ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96, sono eseguiti dalla Regione o Provincia autonoma competente e verificano il rispetto del programma di progressivo adeguamento ai parametri necessari al riconoscimento ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 .

Qualora i risultati di un gruppo di produttori al termine della prima, seconda, terza e quarta annualità di riferimento evidenzino uno scostamento rispettivamente del 30%, 20%, 10% e 10% inferiore agli obiettivi, stabiliti in termini di soci e valore della produzione commercializzata, le Regioni e le Province autonome, fatte salve le cause di forza maggiore o condizioni eccezionali, procedono alla revoca del prericognoscimento.

8 - Membri non produttori

Una persona fisica o giuridica che non sia un produttore, come definito dall' art. 21, comma 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1580/2007, può essere accolta come aderente ad una organizzazione di produttori, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 32 , comma 3 del medesimo regolamento.

I soci non produttori non possono possedere, complessivamente, più del 10% delle quote sociali con diritto di voto dell'OP. Tale disposizione deve essere statutariamente prevista.

In ogni caso, i soci non produttori non possono partecipare al voto per le decisioni relative al fondo di esercizio e non devono svolgere attività concorrenziali con quelle dell'OP.

9 - Controllo democratico delle organizzazioni di produttori

Le organizzazioni dei produttori assicurano ai soci produttori il controllo democratico delle decisioni da attuare in materia di gestione e funzionamento delle OP medesime, in conformità con la legislazione societaria vigente.

A tal fine, un unico socio non può detenere più del 35% delle quote sociali con diritto di voto dell'OP e/o dei diritti di voto dell'OP.

10 – Verifica del funzionamento delle organizzazioni di produttori e delle associazioni di organizzazioni di produttori

Ai sensi dell'articolo 125 ter, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007, le Regioni e le Province autonome eseguono i controlli sulle OP, AOP e Gruppi di produttori, per accertare il rispetto dei requisiti per il riconoscimento e la conformità del funzionamento alla normativa vigente.

Le OP che hanno presentato il programma operativo, sono sottoposte a controllo almeno una volta ogni tre anni, le altre almeno una volta ogni cinque anni.

In tal caso, i controlli in loco, ove possibile, sono eseguiti di concerto con l'Organismo pagatore competente, responsabile dei controlli sulle domande di aiuto relative ai programmi operativi e alla costituzione ed al funzionamento amministrativo dei gruppi di produttori, nonché sull'esecuzione dei programmi operativi.

I controlli sono effettuati anche attraverso l'esame di documentazione amministrativa e contabile, in particolare relativa a :

- a) libro soci;
- b) bilanci redatti conformemente al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;
- c) catastini;
- d) principali deliberazioni degli organi sociali;
- e) resoconti sull'attività svolta.

Tale documentazione è fornita dalle OP e dalle AOP, anche su base informatica, secondo i criteri temporali stabiliti dalle Regioni e dalle Province autonome competenti, di concerto con l'Organismo pagatore competente.

Le OP, oltre alla documentazione precedentemente indicata, mettono a disposizione i documenti relativi alla produzione prevista e conferita da ciascun singolo produttore oltre che acquistata, sia direttamente dall'OP che dai soci produttori, distinta per tipologia e quantità, e alla produzione commercializzata, distinta per tipologia, quantità, valore e destinazione, comunicando alle Regioni e alle Province autonome competenti, con cadenza almeno annuale, le variazioni intervenute nella compagine sociale e nelle superfici produttive.

Le verifiche sulla documentazione hanno in particolare lo scopo di accertare:

- a) la permanenza dei requisiti per il riconoscimento;
- b) l'esatta osservanza delle norme comunitarie, nazionali e regionali che regolano l'attività delle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli;
- c) l'utilizzo dei finanziamenti pubblici, di cui al regolamento (CE) n.1580/2007 della Commissione;
- d) la validità dell'azione svolta ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- e) la regolare tenuta della documentazione relativa alla produzione conferita, acquistata e a quella commercializzata;
- f) il controllo democratico della OP ed eventuali abusi di potere o di influenza di uno o più produttori in relazione alla gestione e al funzionamento dell'organizzazione di produttori.

Ai fini della permanenza dei requisiti per il riconoscimento, il valore della produzione da prendere in considerazione è quello ottenuto dalla vendita diretta dei prodotti conferiti dai propri soci, desunta dalla fatturazione della OP e/o dei propri soci e/o filiale.

Le verifiche precedentemente indicate, sono applicate mutatis mutandis anche alle AOP.

Gli accertamenti in loco sulla consistenza delle superfici, finalizzati, in particolare, alla verifica del valore della produzione conferita, interessano un campione non inferiore all'1% del valore della produzione. La percentuale dei produttori interessati ai controlli è stabilita dalle Regioni e dalle Province autonome, tenuto conto delle situazioni locali.

Le Regioni e le Province autonome pongono in essere anche gli accertamenti relativi all'anagrafe dei produttori, ai riferimenti catastali dei terreni ed alle eventuali adesioni di produttori a due o più OP per lo stesso prodotto, utilizzando la procedura Anagrafica Soci di cui al punto 3, nonché le informazioni contenute nei fascicoli aziendali dei produttori soci dell'OP.

Le verifiche in loco, su aziende o strutture situate in regioni diverse da quella dove ha sede l'OP, sono svolte dalle Regioni competenti per territorio, su richiesta della regione capofila, secondo la procedura di cui al punto 3.

Gli Organismi pagatori comunicano alle Regioni e Province autonome interessate gli esiti delle verifiche sul corretto utilizzo dei finanziamenti pubblici, erogati ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del regolamento (CE) n. 1580/2007, da parte delle OP, anche ai fini di una eventuale revoca o sospensione del riconoscimento.

11 - Fatturazione delegata ai soci

Le Regioni e le Province autonome possono, fino al 31.12.2010, autorizzare le OP che ne fanno richiesta, a consentire loro, nell'ambito della commercializzazione diretta, di far effettuare la fatturazione ai propri soci (fatturazione delegata).

Dal 1° gennaio del 2011, la delega alla fatturazione non potrà superare il 40% del valore della produzione commercializzata dell'OP. In ogni caso la fatturazione delegata è ammessa quando ricorre una documentata azione di concentrazione dell'offerta e di politica unitaria di vendita e purché sia rispettata la fatturazione diretta del parametro minimo di commercializzazione necessario per il riconoscimento .

La fatturazione delegata deve soddisfare le seguenti condizioni:

- a) gli associati alle OP sono organizzati in forme societarie che già esercitano un'efficace concentrazione di prodotto e di valorizzazione dell'offerta;
- b) è costituito un ufficio commerciale presso la struttura principale della OP;
- c) qualora l'attività di commercializzazione viene svolta presso le sedi degli associati, il personale eventualmente non dipendente dall'OP, per agire in nome e per conto della OP medesima, è da questa appositamente delegato;
- d) ogni operazione di vendita è acquisita agli atti dell'ufficio commerciale dell'organizzazione dei produttori;
- e) le transazioni risultano da ogni singola conferma di vendita;
- f) le fatture di vendita sono registrate ed il loro importo iscritto nel volume di affari del bilancio ufficiale delle OP, tra i conti d'ordine;
- g) la contrattazione e le condizioni di vendita sono definite dall'ufficio commerciale delle organizzazioni dei produttori.

Le fasi della programmazione della produzione e delle vendite sono di esclusiva competenza delle organizzazioni dei produttori che, in caso promuovano la costituzione di società di commercializzazione e trasformazione, ne sono soci di maggioranza.

12 - Disposizioni generali

Le disposizioni relative all'inosservanza dei criteri di riconoscimento e alle relative sanzioni sono previste dagli articoli 116 e 117 del regolamento (CE) n. 1580/2007, fatte salve le sanzioni nazionali da irrogare ai sensi dell'articolo 146 del medesimo regolamento .

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali aggiorna e pubblica sul proprio sito web, l'elenco nazionale delle OP, delle AOP e dei GP riconosciuti.
